

REGOLAMENTO (UE) 2022/428 DEL CONSIGLIO**del 15 marzo 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) In data 15 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/430 che modifica la decisione 2014/512/PESC e introduce ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.
- (4) La decisione (PESC) 2022/430 amplia l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia che sono oggetto di restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e tecnologie nonché di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
- (5) La decisione (PESC) 2022/430 impone inoltre restrizioni riguardanti i nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia, nonché ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia in Russia, ad eccezione dell'industria nucleare e del settore a valle del trasporto dell'energia.
- (6) La decisione (PESC) 2022/430 vieta tutte le operazioni con determinate imprese statali che sono già oggetto di restrizioni in materia di rifinanziamento.
- (7) La decisione (PESC) 2022/430 vieta inoltre la prestazione di servizi di rating del credito a clienti russi e vieta l'accesso di questi ultimi a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito.
- (8) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

⁽¹⁾ GU L 87 I, del 15.3.2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

- s) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;
- t) "attività di rating del credito": analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
- u) "settore dell'energia": un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
 - i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
 - ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
 - iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.»;

2) all'articolo 2, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente:

- «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.»;

3) all'articolo 2 bis, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente:

- «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.»;

4) all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

- «1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:»;

5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

2. È vietato:

- a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

- b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:
- a) il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure
- b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
5. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:
- a) ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure
- b) ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
7. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.»;
- 6) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3 bis*

1. È vietato:

- a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

- a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure
- b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»;

7) all'articolo 3 *sexies*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell'articolo 3 *quinquies*. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione del presente regolamento, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.»;

8) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 3 octies*

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:
 - i) sono originari della Russia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Russia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;
- c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 3 nonies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.»;

9) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 5 bis bis*

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:
 - a) operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione;
 - b) operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza.»
- 10) è inserito l'articolo seguente:
- «*Articolo 5 undecies*
1. A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
 2. A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»
- 11) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) persone giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV o XIX, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), all'articolo 5 bis bis, lettera b) o c), all'articolo 5 nonies ovvero all'articolo 5 undecies.»
- 12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 12*
- È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.»
- 13) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
 - 14) gli allegati XVII, XVIII e XIX sono aggiunti conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inserite le voci relative alle persone fisiche ed entità seguenti:

«Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)

Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Baikal Electronics

Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophotonics)

Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

Element JSC (JSC Element)

Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)

Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)

Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)

NM-Tekh

Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAo GosNIIkhimanalit

OAo Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtek (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)

Radioavtomatika
Centro di ricerca Module (Research Center Module)
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)
Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)
Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)
Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)
Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)
Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))
Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya)
Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)
Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNII mash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNII mash))
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
“Cantiere 35” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”)
“Cantiere Astrakhan” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”)
“Ufficio centrale di progettazione Aysberg” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”)
“Cantieri navali baltici” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”)
“Impianto Krasnoye Sormovo OJSC” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC “Sormovo Plant OJSC”)
SC “Zvyozdochka” della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”)
“Cantieri navali pribaltici Yantar” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”)
“Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”)
“Cantieri navali Sredne-Nevisky” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevisky”)
Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)
Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring».

ALLEGATO II

Sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO XVII

ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 *octies*

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7208 10 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 25 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 26 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 27 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 36 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 37 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 38 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 39 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 40 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 53 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 54 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 14 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 19 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7212 60 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 30	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 15	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 20	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 91	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 15 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 17 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 18 91	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 25 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 26 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 27 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 28 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 30	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 29 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 50 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 50 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 20 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 92 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 17 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 18 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 26 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 27 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 28 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7225 19 90	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7226 19 80	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7210 41 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 30	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 11	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 22	Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 23	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 41	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 45	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 91	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 92	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 10	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 30	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 11	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 13	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 91	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 94	Fogli rivestiti di metallo
7210 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 30 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 90 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 40	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 90	Fogli rivestiti di metallo
7225 91 00	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 10	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 80	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 25	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 95	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 90	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 19	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 96	Fogli rivestiti di metallo
7210 70 80	Fogli a rivestimento organico
7212 40 80	Fogli a rivestimento organico
7209 18 99	Prodotti stagnati

7210 11 00	Prodotti stagnati
7210 12 20	Prodotti stagnati
7210 12 80	Prodotti stagnati
7210 50 00	Prodotti stagnati
7210 70 10	Prodotti stagnati
7210 90 40	Prodotti stagnati
7212 10 10	Prodotti stagnati
7212 10 90	Prodotti stagnati
7212 40 20	Prodotti stagnati
7208 51 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 98	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 80	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7210 90 30	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 12	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 40	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 60	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7219 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 23 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 24 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 12 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 31 00	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 35 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 21	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 29	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 41	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 49	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 81	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 89	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 21 10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7219 21 90	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7214 30 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 31	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 39	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 50	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 71	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 79	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 95	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 90 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 10 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 21 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 22 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 40 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 40 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 99	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 99 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 41	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 49	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 61	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 69	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 70	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 89	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 60 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 60 80	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 80 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 20 00	Barre di rinforzo
7214 99 10	Barre di rinforzo
7222 11 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 21	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 29	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 31	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 39	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 51	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 91	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 97	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 50	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7221 00 10	Vergelle di acciai inossidabili
7221 00 90	Vergelle di acciai inossidabili
7213 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 20	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 41	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 49	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 70	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 50	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 95	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 31 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 11	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 19	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 91	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 99	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7301 10 00	Palancole
7302 10 22	Materiale ferroviario
7302 10 28	Materiale ferroviario
7302 10 40	Materiale ferroviario
7302 10 50	Materiale ferroviario
7302 40 00	Materiale ferroviario
7306 30 41	Altri tubi
7306 30 49	Altri tubi
7306 30 72	Altri tubi
7306 30 77	Altri tubi
7306 61 10	Profilati cavi
7306 61 92	Profilati cavi
7306 61 99	Profilati cavi
7304 11 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 22 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 24 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 41 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 10	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 93	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 95	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 99	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 19 10	Altri tubi senza saldatura
7304 19 30	Altri tubi senza saldatura
7304 19 90	Altri tubi senza saldatura
7304 23 00	Altri tubi senza saldatura
7304 29 10	Altri tubi senza saldatura
7304 29 30	Altri tubi senza saldatura
7304 29 90	Altri tubi senza saldatura
7304 31 20	Altri tubi senza saldatura
7304 31 80	Altri tubi senza saldatura
7304 39 10	Altri tubi senza saldatura
7304 39 52	Altri tubi senza saldatura
7304 39 58	Altri tubi senza saldatura
7304 39 92	Altri tubi senza saldatura
7304 39 93	Altri tubi senza saldatura
7304 39 98	Altri tubi senza saldatura
7304 51 81	Altri tubi senza saldatura
7304 51 89	Altri tubi senza saldatura
7304 59 10	Altri tubi senza saldatura
7304 59 92	Altri tubi senza saldatura
7304 59 93	Altri tubi senza saldatura
7304 59 99	Altri tubi senza saldatura
7304 90 00	Altri tubi senza saldatura
7305 11 00	Grandi tubi saldati
7305 12 00	Grandi tubi saldati
7305 19 00	Grandi tubi saldati
7305 20 00	Grandi tubi saldati
7305 31 00	Grandi tubi saldati
7305 39 00	Grandi tubi saldati
7305 90 00	Grandi tubi saldati
7306 11 10	Altri tubi saldati
7306 11 90	Altri tubi saldati
7306 19 10	Altri tubi saldati
7306 19 90	Altri tubi saldati
7306 21 00	Altri tubi saldati
7306 29 00	Altri tubi saldati
7306 30 11	Altri tubi saldati
7306 30 19	Altri tubi saldati

7306 30 80	Altri tubi saldati
7306 40 20	Altri tubi saldati
7306 40 80	Altri tubi saldati
7306 50 20	Altri tubi saldati
7306 50 80	Altri tubi saldati
7306 69 10	Altri tubi saldati
7306 69 90	Altri tubi saldati
7306 90 00	Altri tubi saldati
7215 10 00	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 11	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 19	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 90	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 99	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 20	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 40	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 61	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 69	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7217 10 10	Fili di acciai non legati
7217 10 31	Fili di acciai non legati
7217 10 39	Fili di acciai non legati
7217 10 50	Fili di acciai non legati
7217 10 90	Fili di acciai non legati
7217 20 10	Fili di acciai non legati
7217 20 30	Fili di acciai non legati
7217 20 50	Fili di acciai non legati
7217 20 90	Fili di acciai non legati
7217 30 41	Fili di acciai non legati
7217 30 49	Fili di acciai non legati
7217 30 50	Fili di acciai non legati
7217 30 90	Fili di acciai non legati
7217 90 20	Fili di acciai non legati
7217 90 50	Fili di acciai non legati
7217 90 90	Fili di acciai non legati

ALLEGATO XVIII

ELENCO DEI BENI DI LUSO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 *nonies*

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1) Cavalli

ex	0101 21 00	Riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altri

2) Caviale e suoi succedanei

ex	1604 31 00	Caviale
ex	1604 32 00	Succedanei del caviale

(3) Tartufi e relative preparazioni

ex	0709 56 00	Tartufi
ex	0710 80 69	Altri
ex	0711 59 00	Altri
ex	0712 39 00	Altri
ex	2001 90 97	Altri
ex	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altri
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex	2203 00 00	Birra di malto
ex	2204 10 11	Champagne
ex	2204 10 91	Asti spumante
ex	2204 10 93	Altri
ex	2204 10 94	a indicazione geografica protetta (IGP)
ex	2204 10 96	Altri vini varietali

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

ex	2204 10 98	Altri
ex	2204 21 00	in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex	2204 29 00	Altri
ex	2205 00 00	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex	2206 00 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, sakè); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
ex	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
ex	2208 00 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5) Sigari e sigaretti

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altri

6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex	3303	Profumi e acque da toletta
ex	3304 00 00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
ex	3305 00 00	Preparazioni per capelli
ex	3307 00 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
ex	6704 00 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex	4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex	4202 00 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

ex	4205 00 90	Altri
ex	9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

ex	4203 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex	4303 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
ex	6101 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex	6102 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex	6103 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6104 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex	6105 00 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6106 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex	6107 00 00	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6108 00 00	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex	6109 00 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex	6110 00 00	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
ex	6111 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex	6112 11 00	di cotone
ex	6112 12 00	di fibre sintetiche
ex	6112 19 00	di altre materie tessili
ex	6112 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6112 31 00	di fibre sintetiche
ex	6112 39 00	di altre materie tessili
ex	6112 41 00	di fibre sintetiche
ex	6112 49 00	di altre materie tessili
ex	6113 00 10	di tessuti a maglia della voce 5906

ex	6113 00 90	Altri
ex	6114 00 00	Altri indumenti, a maglia
ex	6115 00 00	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia
ex	6116 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia
ex	6117 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
ex	6201 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
ex	6202 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
ex	6203 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
ex	6204 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
ex	6205 00 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
ex	6206 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
ex	6207 00 00	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
ex	6208 00 00	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
ex	6209 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)
ex	6210 10 00	di tessuti delle voci 5602 o 5603
ex	6210 20 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
ex	6210 30 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
ex	6211 11 00	per uomo o ragazzo
ex	6211 12 00	per donna o ragazza
ex	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6211 32 00	di cotone
ex	6211 33 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 39 00	di altre materie tessili
ex	6211 42 00	di cotone
ex	6211 43 00	di fibre sintetiche o artificiali

ex	6211 49 00	di altre materie tessili
ex	6212 00 00	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
ex	6213 00 00	Fazzoletti da naso e da taschino
ex	6214 00 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex	6215 00 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6217 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
ex	6401 00 00	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
ex	6402 20 00	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
ex	6402 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6402 99 00	Altri
ex	6403 19 00	Altri
ex	6403 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
ex	6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
ex	6403 51 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 59 00	Altri
ex	6403 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 99 00	Altri
ex	6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera
ex	6404 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
ex	6405 00 00	Altre calzature
ex	6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
ex	6505 00 10	di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00
ex	6505 00 30	Berretti con visiera, chepì e simili copricapo
ex	6505 00 90	Altri
ex	6506 99 00	di altre materie
ex	6601 91 00	con fusto o manico telescopico
ex	6601 99 00	Altri
ex	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619 00 81	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano
ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altri
ex	5702 32 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altri
ex	5702 42 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 50 00	altri, non vellutati, né confezionati
ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati
ex	5704 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

ex	7101 00 00	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex	7102 00 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale
ex	7103 00 00	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex	7104 91 00	Diamanti, escluso per impiego industriale
ex	7105 00 00	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
ex	7106 00 00	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
ex	7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

ex	7108 00 00	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
ex	7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
ex	7110 11 00	greggi o in polvere
ex	7110 19 00	Altri
ex	7110 21 00	greggi o in polvere
ex	7110 29 00	Altri
ex	7110 31 00	greggi o in polvere
ex	7110 39 00	Altri
ex	7110 41 00	greggi o in polvere
ex	7110 49 00	Altri
ex	7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
ex	7113 00 00	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7116 00 00	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11) Monete e banconote non aventi corso legale

ex	4907 00 30	Biglietti di banca
ex	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altri

12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

ex	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

ex	6911 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
ex	6912 00 23	di gres
ex	6912 00 25	di maiolica o di terraglia
ex	6912 00 83	di gres
ex	6912 00 85	di maiolica o di terraglia
ex	6914 10 00	di porcellana
ex	6914 90 00	Altri

14) Articoli di cristallo al piombo

ex	7009 91 00	non incorniciati
ex	7009 92 00	incorniciati
ex	7010 00 00	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex	7013 22 00	di cristallo al piombo
ex	7013 33 00	di cristallo al piombo
ex	7013 41 00	di cristallo al piombo
ex	7013 91 00	di cristallo al piombo
ex	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili
ex	7018 90 00	Altri
ex	7020 00 80	Altri
ex	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91 00	di vetro

15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex	8414 51	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altri
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	a compressione
ex	8418 29 00	Altri

ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	di tipo familiare
ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 32 00	altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 39 00	Altri
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altri
ex	8451 21 00	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10 00	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21 00	con dispositivo stampante
ex	8470 29 00	Altri
ex	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
ex	8471 00 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90 80	Altri
ex	8479 60 00	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altri
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine
ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altri

ex	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"
ex	8517 13 00	smartphone;
ex	8517 18 00	Altri
ex	8517 61 00	Stazioni fisse
ex	8517 62 00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex	8517 69 00	Altri
ex	8526 91 00	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altri
ex	8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili
ex	8543 70 10	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70 30	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70 50	Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70 90	Altri
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR

ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	altri, a colori
ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17) Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)
----	------------	--

ex	4011 20 00	dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30 00	dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altri
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407 00 00	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
ex	8408 00 00	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409 00 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
	8428 60 00	Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39 00	Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483 00 00	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511 00 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30 90	Altri
ex	8512 40 00	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
ex	8703 00 00	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, comprese le motoslitte

ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")
ex	8712 00 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8716 10 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 40 00	Altri rimorchi e semirimorchi
ex	8716 90 00	Parti
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

18) Orologi e loro parti

ex	9101 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
ex	9103 00 00	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104
ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
ex	9105 00 00	Altri orologi
ex	9108 00 00	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati
ex	9109 00 00	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
ex	9110 00 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria
ex	9111 00 00	Casse per orologi e loro parti
ex	9112 00 00	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113 00 00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114 00 00	Altre forniture d'orologeria

19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR

ex	9201 00 00	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202 00 00	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205 00 00	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)
ex	9207 00 00	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ex	9700	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
----	------	--

21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex	4015 19 00	Altri
ex	4015 90 00	Altri
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
ex	6211 11 00	per uomo o ragazzo
ex	6211 12 00	per donna o ragazza
ex	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altri
ex	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6403 19 00	Altri
ex	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
ex	6404 19 90	Altri
ex	9004 90 00	Altri
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
ex	9506 11 00	Sci
ex	9506 12 00	Attacchi per sci
ex	9506 19 00	Altri
ex	9506 21 00	Tavole a vela

ex	9506 29 00	Altri
ex	9506 31 00	Bastoni completi
ex	9506 32 00	Palle da golf
ex	9506 39 00	Altri
ex	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
ex	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
ex	9506 59 00	Altri
ex	9506 61 00	Palle da tennis
ex	9506 69 10	Palle da cricket e da polo
ex	9506 69 90	Altri
ex	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini
ex	9506 91	Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
ex	9506 99 10	Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle
ex	9506 99 90	Altri
ex	9507 00 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

ex	9504 20 00	Biliardi di ogni tipo e loro accessori
ex	9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
ex	9504 40 00	Carte da gioco
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

ALLEGATO XIX

ELENCO DELLE IMPRESE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 bis bis

OPK OBORONPROM

CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)

SOVCOMFLOT

CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)».
